Prot. 1524 del 10.02.2006

CIRCOLARE N.: 3598/C

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA **LORO SEDI**

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione centrale normativa e contenzioso Viale Europa 242 **00144 ROMA**

ALL'UNIONCAMERE Piazza Sallustio, 21 <u>00187 - ROMA</u>

e, p.c.: INFOCAMERE S.c.p.a. Sedi di **ROMA** e **PADOVA**

> ISTITUTO **GUGLIELMO TAGLIACARNE** Via Appia Pignatelli, 62 <u>00178 - ROMA</u>

OGGETTO: Articolo 9 del decreto legge n. 35 del 2005 - Agevolazioni fiscali a favore delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese che danno vita a processi di concentrazione.

Con nota indirizzata alla scrivente, ed all'Agenzia delle Entrate, l'Unione italiana delle camere di commercio ha evidenziato le novità recate dall'articolo 9 del decreto legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2005, in materia di dati da iscrivere nel registro delle imprese.



In particolare, viene fatto richiamo al comma 1-quater della norma in esame, ai sensi del quale le imprese partecipanti ai processi di concentrazione sono tenute ad iscrivere nel registro delle imprese <<l'avvenuta concentrazione>>.

L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, ha provveduto con propria circolare del 13 dicembre 2005, n. 53, a fornire dettagliate indicazioni applicative del richiamato art. 9.

Al punto 4 della predetta circolare vengono analiticamente esaminati i processi di concentrazione rilevanti ai fini dell'attribuzione dell'agevolazione ed in quanto tali da iscrivere nel registro delle imprese.

Con riferimento ai casi contemplati alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 9, l'Agenzia chiarisce trattarsi delle ipotesi di fusione "propria" (lettera a) e di fusione "per incorporazione" (lettera b) espressamente disciplinate dall'art. 2501 cod. civ. e che già hanno trovato da tempo recepimento nella modulistica per le domande di iscrizione al registro delle imprese.

Anche i casi di concentrazione contemplati alla lettera e) del richiamato comma 1-quater ed esemplificati nella circolare dell'Agenzia delle entrate (caso di conferimento di azienda, o di un ramo della stessa; caso dell'acquisto di azienda; caso di acquisto di partecipazioni di controllo) non sembrano imporre particolari adeguamenti della modulistica in essere, riferendosi ad accadimenti della vita dell'impresa già soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro, ai sensi della normativa vigente.

Effettivamente innovativo appare, invece - almeno in parte - l'obbligo di iscrizione dei processi di concentrazione di cui alle lettere c) e d).

Nel primo caso (lettera c) si tratta della <<costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti>>. La circolare n. 53 dell'Agenzia chiarisce che rientrano nella fattispecie in esame, ad esempio, le *joint ventures* e le *associazioni temporanee di imprese*.



Si tratta di rapporti contrattuali che non erano finora soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese che, come noto, è governato dal principio di tipicità delle iscrizioni di cui all'art. 2188 cod. civ..

Va, ad ogni modo, evidenziato che, non trattandosi di rapporti contrattuali che determinano la nascita di un'organizzazione comune distinta dalle imprese partecipanti, gli stessi sono da iscrivere nel registro, ad avviso della scrivente Amministrazione, non in quanto soggetti giuridici (v. art. 7, comma 2, lettera "a", del vigente regolamento di attuazione del registro delle imprese, DPR n. 581/1995), ma in quanto rapporti contrattuali, ovvero "atti" (v. art. 7, comma 2, lett. "b", del citato DPR n. 581/1995).

Quanto sopra appare coerente, d'altra parte, con quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella citata circolare, nell'ultimo paragrafo del punto 4, e cioè che il processo di concentrazione può concludersi <<sia con la nascita di un soggetto giuridico diverso dalle imprese partecipanti, sia con aggregazioni di imprese che, pur realizzando forme di cooperazione e di controllo tra le stesse, non danno luogo alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico>>, dovendosi ritenere, appunto, che in tale secondo caso, non potendosi iscrivere un soggetto giuridico (che non esiste) si provvederà ad iscrivere, sulla posizione di ciascuna impresa che partecipa all'aggregazione, l'avvenuta stipula dell'atto di concentrazione con contestuale deposito, si ritiene, dell'atto sottoscritto.

Discorso analogo va fatto per i processi di concentrazione di cui alla lettera d) del comma 1-quater, che prevedono <<la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese>>.

L'Agenzia chiarisce nella circolare che quello richiamato nella norma in questione è l'istituto civilistico del consorzio disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti del cod. civ..



Il codice civile prevede, attualmente, l'iscrizione del consorzio nel registro delle imprese solo nel caso di cui all'articolo 2612 (ovvero nel caso in cui il contratto consortile preveda l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi) e nel caso di cui all'art. 2615-ter (ovvero nel caso delle società consortili).

Negli altri casi, rilevando il contratto consortile non per la creazione di un autonomo soggetto giuridico ma per la regolazione dei rapporti interni tra le imprese consorziate, che mantengono intatta la loro autonomia, si ritiene che il consorzio dovrà iscriversi nel registro delle imprese non in quanto soggetto, ma in quanto contratto (= atto), secondo la medesima impostazione sopra indicata per le ipotesi di concentrazione di cui alla lettera c).

Premesso quanto sopra, si procederà ad adeguare la modulistica in uso per la presentazione delle domande di iscrizione e di deposito nel registro delle imprese alle novità scaturenti dalla normativa in oggetto, adeguamento cui potrà farsi luogo nell'ambito dei lavori già in corso per il rilascio della versione aggiornata della modulistica stessa.

> IL DIRETTORE GENERALE (Mario Spigarelli) F.to SPIGARELLI

F.to MACERONI Sp/C/doc/ri/ri-dl35-ae